

## **LE NUOVE OPPORTUNITÀ PER LA PROFESSIONE. GLI ATTI SOCIETARI: SOGGETTI ABILITATI E PROFILI DI EVOLUZIONE TECNOLOGICA**

di **Lorenzo Magrassi**

**Sommario:** 1. Contenuti della sessione. – 2. Cessione di quote di partecipazione. – 3. Firma digitale. – 4. Proposta di modifica normativa del CNDCEC. – 5. Osservazioni sulla proposta di modifica normativa del CNDCEC. – 6. Cambiamento del sistema della giustizia nell'equilibrio tra semplificazione e certezza del diritto.

### **1. Contenuti della sessione**

Nell'ambito del Congresso nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili "Semplificare per crescere: i commercialisti, energia per lo sviluppo", tenutosi a Milano nei giorni 15 e 16 ottobre, tra le sessioni parallele si è tenuta il workshop "Le nuove opportunità per la professione. Gli atti societari: soggetti abilitati e profili di evoluzione tecnologica". Moderata da Luca Bilancini (commercialista e coordinatore scientifico di Reteconomy), alla sessione hanno partecipato Enrico Costa (Viceministro della Giustizia), Roberto Cunsolo (consigliere tesoriere del CNDCEC), Maurizio Giuseppe Grosso (consigliere nazionale del CNDCEC), Elena Fissore (componente della X Commissione Industria, commercio e turismo del Senato), Silvia Fregolent (componente della VI Commissione Finanze della Camera), Arrigo Roveda (presidente del Consiglio notarile di Milano) e Fabrizio Scossa Lodovico (presidente della Commissione "Tecnologie informatiche negli studi e negli Ordini" del CNDCEC).

I relatori si sono confrontati su diversi argomenti, nella cornice della connessione tra evoluzione tecnologica e semplificazione; in particolare, gli approfondimenti tecnici hanno riguardato alcuni processi e strumenti informatici ormai di uso comune nell'ambito dei procedure economiche e amministrative tra cittadini e Pubblica amministrazione (quali la cessione di quote di partecipazione di S.r.l. e le varie tipologie di firma elettronica avanzata) e la proposta di modifica legislativa avanzata dal consigliere nazionale del CNDCEC Maurizio Giuseppe Grosso, finalizzata all'estensione dell'utilizzo della firma digitale alla stipula degli atti che abbiano ad oggetto il trasferimento della proprietà e il godimento dell'azienda (art. 2556, c.c.).

Tutti gli interventi si sono però fondati su un cardine comune: occorre che qualunque tipologia di iniziativa tesa alla semplificazione amministrativa sia comunque realizzata nel presupposto di garantire l'elevata qualità delle prestazioni e la coerenza e la certezza del diritto.

## **2. Cessione di quote di partecipazione**

Relativamente alla cessione di quote di partecipazione di S.r.l., Fabrizio Scossa Lodovico, presidente della Commissione “Tecnologie informatiche negli studi e negli Ordini” del CNDCEC, ha esposto in dettaglio il procedimento di sottoscrizione digitale dell’atto di cessione e la procedura di invio telematico dello stesso al Registro delle imprese. Gli spunti di riflessione più interessanti si sono però focalizzati sul rapporto tra l’implementazione dei processi e degli strumenti informatici presso gli studi professionali e il cambiamento della relazione tra gli studi medesimi e una serie di soggetti pubblici con i quali intrattengono rapporti frequenti e continuativi (tra i quali, l’Agenzia delle entrate e le Camere di commercio); in questa prospettiva è stato rilevato come l’aumento dell’efficienza dei processi non avrebbe potuto prescindere dal presupposto del senso civico della professione, nella misura in cui quest’ultima abbia sempre adeguato la struttura organizzativa degli studi alle prescrizioni normative sostenendo oneri d’adeguamento rispetto ai quali non sia generalmente previsto alcun diretto beneficio corrispondente.

Al di là degli aspetti marcatamente tecnologici (ad esempio, l’idoneità della firma per l’esatta identificazione dei soggetti che intervengano alla stipula, il formato standard dell’atto come pdf/A, la rilevanza dell’apposizione della firma anche da parte del professionista, la marcatura temporale per fornire data certa al documento informatico), la relazione ha poi evidenziato come tale procedura si fondi sostanzialmente anche su una serie di stringenti requisiti inerenti ai soggetti intermediari abilitati al deposito degli atti (nel caso dei commercialisti e degli esperti contabili, al soggetto intermediario è richiesta l’iscrizione nella sezione A dell’albo, da cui seguirebbe un riconoscimento indiretto di una funzione di certificazione della procedura), alla loro tracciabilità (il commercialista intermediario deve comunicare all’Amministrazione finanziaria i dati delle singole operazioni di cessioni dell’anno precedente tramite l’inserimento degli stessi nel modello ordinario 770), alle modalità di verifica e di controllo richieste dalla norma relativamente alla privacy, all’antiriciclaggio, all’identità e alla capacità di agire delle parti, alla titolarità dei disponenti delle quote oggetto di trasferimento e alla non contrarietà dell’atto al buon costume e all’ordine pubblico.

Infine, la circostanza per la quale il professionista sia responsabile d’imposta per quel che riguarda l’imposta di Registro (da cui emerge un’obbligazione solidale anche di chi non sia contraente nella stipula) costituisce un ulteriore elemento di responsabilità nell’intermediazione che accresce la qualità della procedura informatica e la trasparenza di quella giuridica, anche assicurate dai requisiti di autonomia previsti nel Codice deontologico della professione e dall’obbligo di continuo aggiornamento e sviluppo professionale, presupposti alla tutela delle parti, dei cittadini e dell’interesse collettivo.

Un terzo degli atti di cessione di quote, sottoscritti tra il 1° gennaio 2013 e il 31 luglio 15, sono stati seguiti da commercialisti intermediari.

### **3. Firma digitale**

In merito allo strumento della firma digitale, il consigliere nazionale del CNDCEC Roberto Cunsolo ha evidenziato come la normativa ormai non sia da considerarsi nuova (indicazioni circa i documenti informatici sono già presenti nella direttiva europea del 1999) e come l'Italia rientri tra i primi Paesi che abbiano recepito tale normativa nel Codice dell'amministrazione digitale (CAD) del 2002 (in cui sono presenti le definizioni e le prime specifiche del documento informatico, della firma elettronica e della firma digitale).

Sono state poi approfondite alcune criticità di tali strumenti (tra le quali le possibilità di disconoscimento della firma), tesi fondamentalmente a garantire che il destinatario debba poter riconoscere l'identità del mittente, che il mittente non possa disconoscere il documento da lui firmato e che il destinatario non possa modificare il documento firmato dal mittente.

Infine, tra le conclusioni della relazione, il convincimento di aver ormai intrapreso un percorso che presumibilmente subirà ulteriori e repentine evoluzioni anche nel breve termine, considerando, nello specifico, la potenziale rilevanza della qualificazione professionale da associare alla firma e delle opportunità offerte da nuove tecnologie di firma, quali la firma con chiavetta e *smart card* e la firma grafometrica.

### **4. Proposta di modifica normativa del CNDCEC**

Tema centrale del confronto è stata però la proposta di modifica legislativa presentata dal consigliere nazionale del CNDCEC Maurizio Grosso, proposta finalizzata a una crescita della semplificazione nella stipula degli atti societari. Nella prospettiva di perseguire, da un lato, una riduzione della burocrazia del sistema amministrativo (con la presumibile, conseguente riduzione della spesa pubblica) e, dall'altro, un aumento della concorrenza (in linea con la politica dell'attuale Governo), la proposta prevede l'estensione dell'uso della firma digitale alla stipula dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda (di cui al primo comma dell'art. 2556, c.c.), contratti da depositarsi presso l'Ufficio del Registro delle imprese a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2 quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Secondo il CNDCEC, come per il caso della cessione di quote, la modifica si risolverebbe in una maggiore possibilità di scelta dei contribuenti e in un aumento della concorrenza. La proposta prevede il mantenimento del ruolo d'intermediazione, giustificato dalle maggiori potenzialità di controllo che la presenza di un intermediario qualificato garantirebbe in un sistema, come quello nazionale, in cui i livelli di corruzione e di riciclaggio sono attualmente molto elevati.

Come è noto, peraltro, nella maggior parte di tali operazioni il ruolo del commercialista è già oggi centrale: questi vi svolge infatti funzioni di consulenza e di assistenza nella redazione delle scritture.

La proposta è finalizzata a evitare che i cittadini siano poi costretti a rivolgersi a un secondo intermediario per l'autenticazione della firma, con una duplicazione di oneri temporali e finanziari che l'attuale procedura implica e che però si ritiene non necessaria.

La modifica normativa non sarebbe in conflitto con la policy da sempre sostenuta dal CNDCEC ma avverrebbe nel rispetto delle competenze delle singole professioni economiche e giuridiche che contraddistinguono le categorie degli avvocati, dei notai e dei commercialisti: il CNDCEC non ritiene che le cessione di quote e di diritti reali immobiliari rientrino nelle competenze dei commercialisti ma che occorra anche adeguare le norme al contesto effettivo nel quale oggi si opera, nell'ottica di una collaborazione tra le professioni che accresca la qualità dei servizi resi alle imprese.

In pratica la proposta normativa (mutuata dalla norma sulla cessione di quote) avrebbe il seguente testo: *“L'atto di trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda di cui al primo comma dell'art. 2556, c.c., può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2 quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.”* In pratica, in seguito alla proposta, l'art. 2556, c.c., non subirebbe alcuna modifica diretta bensì sarebbe redatta una norma *ad hoc* che andrebbe a integrare indirettamente le disposizioni del codice civile. L'imposizione diretta sarebbe garantita dall'intermediario.

## **5. Osservazioni sulla proposta di modifica normativa del CNDCEC**

Nel corso della sessione sono emerse naturalmente anche posizioni diverse rispetto alle argomentazioni che il CNDCEC ha sviluppato per sostenere la propria proposta. Arrigo Roveda (presidente del Consiglio notarile di Milano) ha rimarcato come ogni attività di semplificazione necessiti però anche di alcuni paletti, tra i quali la sicurezza giuridica del sistema. Il ragionamento proposto è stato il seguente.

Il Registro delle imprese è un'eccellenza rispetto agli omologhi strumenti di altri Paesi europei, per affidabilità, completezza e sicurezza, circostanze che garantiscono la tracciabilità degli atti; ogni riduzione nel controllo e nel monitoraggio degli atti amplierebbe gli spazi potenziali per le attività illegali. In altri termini, la sicurezza giuridica è un fattore di crescita per il Paese (da alcuni studi, ha sostenuto Roveda, risulterebbe che se gli indici di affidabilità giuridica fossero simili a quelli della Francia, il tasso di crescita del Paese risulterebbe maggiore dello 0,6%). Ora, l'affidabilità di un pubblico registro dipende dall'attendibilità e dalla correttezza dei suoi dati e, affinché questi ultimi siano affidabili, occorre che quel registro non possa essere implementato e modificato da qualsivoglia

soggetto (si legga, da qualsivoglia intermediario): è necessario che il numero dei soggetti abilitati a inserire dati in un registro pubblico sia limitato e, soprattutto, “controllato e controllabile”.

Nel suo ragionamento Roveda ha individuato in quella del CNDCEC due distinte proposte, tese, l’una, all’estensione dell’utilizzo della firma digitale e, l’altra, all’ampliamento dei soggetti intermediari. Rispetto alla prima, ha sostenuto, già oggi i trasferimenti di aziende sono inviati telematicamente e possono essere sottoscritti dalle parti con una procedura digitale; dall’anno prossimo, inoltre, anche i cittadini non in possesso della firma digitale potrebbero usufruire di tale modalità di trasmissione attraverso lo strumento della firma grafometrica. Con riguardo al secondo ambito d’impatto della proposta del CNDCEC, considerando che, per ciò che concerne i notai, alle normali verifiche da essi effettuate si aggiunge, in seconda battuta, il controllo da parte del Ministero della giustizia (competente ad accertare se il controllo notarile sia stato adeguatamente effettuato), l’aumento del numero dei soggetti abilitati a iscrivere alcune tipologie di atti nel Registro delle imprese, invece, ridurrebbe i livelli di controllo e, conseguentemente, dell’affidabilità e della sicurezza del Registro.

L’onorevole Silvia Fregolent (VI Commissione Finanza della Camera) ha inquadrato la proposta del CNDCEC nell’ambito di un contesto più ampio, rappresentato dall’iter di approvazione e dai contenuti del d.d.l. Concorrenza, il cui testo è stato approvato alla Camera ed è ora oggetto di discussione in Senato.

Il ragionamento proposto è stato il seguente: nel postulato che la semplificazione e la certezza del diritto debbano essere perseguiti in parallelo, allora v’è un grosso equivoco (e un altrettanto grosso pericolo) nell’identificare in quello anglosassone il miglior modello possibile cui tendere; Paesi come Francia, Germania e Italia hanno una normativa codicistica dettagliata laddove i sistemi giuridici anglosassoni si fondano sui precedenti della giurisprudenza; in merito alla semplificazione burocratica, diverse fattispecie di quei modelli potrebbero invero essere prese in considerazione; e tuttavia, nel caso del nostro Paese, ove alla semplificazione burocratica è fondamentale associare la certezza del diritto, l’adozione di quei modelli non renderebbe agevole una serie di valutazioni di natura prettamente giuridica.

Sebbene sulle S.r.l. semplificate l’onorevole Fregolent condivide alcune perplessità avanzate da Arrigo Roveda, in merito alla cessioni di quote ha sottolineato come quell’attività di intermediazione non sfoci in un appesantimento della procedura ma generi una crescita della certezza del diritto. Peraltro, ogni iniziativa di semplificazione andrebbe resa coerente con i possibili scenari e contenuti nell’ambito della riforma generale degli Ordini professionali, il cui iter potrebbe trarre una notevole spinta proprio dalla voce unitaria e congiunta delle professioni, dalla loro sensibilità, dalla loro esperienza.

Elena Fissore (componente della X Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato) ha messo in evidenza come la funzione legislativa debba essere svolta con la medesima competenza e responsabilità che il legislatore richiede alle professioni nell'erogazione dei propri servizi ai cittadini. In pratica, allo sviluppo tecnologico delle attività amministrative (che genera oneri impliciti sostenuti principalmente dai professionisti), lo Stato deve associare lo sviluppo delle infrastrutture e della banda larga secondo gli impegni da tempo assunti.

Sul tema dell'ampliamento della firma digitale per la costituzione di diritti parziali e sulla proposta del CNDCEC di una modifica legislativa nel senso di un ampliamento delle fattispecie al trasferimento di proprietà e del godimento di azienda, l'onorevole Fissore ritiene possibile aprire una discussione di merito. Peraltro, ragionando sull'ampliamento del numero degli intermediari, ritiene cruciale individuare i soggetti abilitati in funzione del possesso di determinate caratteristiche e requisiti, escludendo dall'abilitazione quei soggetti i cui comportamenti non debbano necessariamente rispettare disposizioni normative o regole di natura deontologica, circostanze che, dunque, non fornirebbero sufficienti garanzie circa la correttezza formale nella stipula di atti societari particolarmente delicati.

## **6. Cambiamento del sistema della giustizia nell'equilibrio tra semplificazione e certezza del diritto**

A trarre le somme dal confronto è stato Enrico Costa, Viceministro della Giustizia ed esponente del Governo.

Nell'evoluzione tecnologica percepita giorno per giorno gli operatori giuridici possono individuare una serie di potenziali meccanismi che occorre consolidare nel sistema giuridico nel corso degli anni ai fini dell'aumento della certezza del diritto da associare alla semplificazione burocratica. Ma il percorso da seguire ha bisogno di una chiave di lettura, che il Governo ritiene vada individuata in indicatori "quantitativi": nel caso del sistema della giustizia (il cui funzionamento è una determinante della certezza del diritto), tali indicatori non possono prescindere da suoi tempi di risposta alle istanze dei cittadini (numeri che attualmente mostrano quanto il nostro Paese sia ancora indietro rispetto ad altri sistemi di Paesi avanzati), dai quali scaturiscono poi significativi effetti sul sistema economico.

Il Paese ha milioni di cause in arretrato in ambito sia penale sia civile. Ma il sistema funziona in modo differenziato sotto il profilo territoriale, con tribunali a pieno organico ma inefficaci e viceversa. Per intervenire su questo fronte occorre identificare le ragioni di tanto contenzioso; l'eccesso di legislazione da un lato e la insufficienza nella qualità della norma dall'altro (circostanze per le quali talune si contraddicono, talaltre non abrogano quelle precedenti) generano incertezza nel diritto e, conseguentemente, o la necessità di rivolgersi al giudice per una corretta interpretazione o l'appiglio a coloro i quali vogliono ritardarne l'applicazione. Laddove le attività e le iniziative tese alla

semplificazione risultino solo apparenti (cioè laddove non siano associate alla certezza nel diritto), esse fatalmente andranno poi a generare contenzioso, appesantendo ulteriormente proprio quei processi e quelle procedure che avrebbero invece dovuto snellire.

In questa prospettiva, i numeri del Processo civile telematico (PCT) dimostrano che iniziative efficaci possono essere sviluppate e realizzate: al 30 settembre 2015, il PCT ha registrato circa 5 milioni di depositi di atti con valore legale da parte di avvocati e altri professionisti; rispetto al settembre 2014, i depositi telematici sono aumentati del 344% (di cui il 42% presentati da avvocati, il 16% da curatori, il 13% da curatori ausiliari, il 13% da delegati e il 13% da custodi); relativamente alle tipologie di contenzioso, il 51% degli atti depositati telematicamente rientrano nel contenzioso civile, il 14% in quello fallimentare, il 20% nelle esecuzioni e il 13% nel contenzioso giuslavoristico.

In sostanza, è la dinamica emersa che consente di individuare il cambio di rotta: è l'approccio al PCT dei soggetti coinvolti che consente ormai di legarlo alla giurisprudenza (e non più ai benefici e/o alle difficoltà tecniche), che consente di percepirlo come atto interno al dibattimento (e non più come momento estraneo e soltanto strumentalmente collegato al processo); ed è la stessa dinamica alla quale siamo ora di fronte con riguardo alla firma digitale e ai nuovi strumenti tecnologici per la gestione di procedure amministrative e societarie, in cui quelli sono identificati non più come peculiarità e istituti estemporanei del sistema bensì come momenti da incardinare nei profili giuridici dei vari atti e delle diverse fattispecie.

31 ottobre 2015